

CRONACHE DAL CONSIGLIO

Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini, Francesco Menditto, Giuseppe Salmé, Giovanni Salvi

NOTIZIARIO N. 19

3 - 6 giugno 2003

OGGETTO: PLENUM 4 e 5 giugno 2003 E LAVORI DI COMMISSIONE

Sommario

A) Dal Plenum :

1. **La chiamata degli avvocati in cassazione ai sensi dell'art. 106 Cost.;**
2. **La modifica della circolare per il collocamento fuori ruolo (Corte costituzionale, Presidenza della repubblica);**
3. **Il ritorno in ruolo dei dottori Francesco Salzano e Rosanna Mancino;**
4. **La nomina del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma.**
5. **Valutazioni di professionalità: a proposito di coerenza. . .;**
6. **La nomina di Di Salvo a referente informatico a Napoli;**
7. **Il limite di ore autorizzabile per gli incarichi di insegnamento;**
8. **L'incontro con i dirigenti sull'informatica.**

B) Dalle commissioni:

1. **La mobilità;**
2. **Iniziano i lavori per la nuova circolare sulle tabelle.**

Plenum

1. La chiamata degli avvocati in Cassazione ai sensi dell'art. 106 Cost.

E' tornata in commissione, su nostra richiesta, la proposta di chiamata di tre avvocati (avv. Gaetano Berni di Firenze, avv. Vincenzo Correnti di Barcellona Pozzo di Gotto e avv. Giulio Levi di Milano) in Cassazione ai sensi dell'art. 106 Cost. Premesso che la "chiamata" non costituisce una forma di assunzione parallela in magistratura, né ha la funzione di trasformare la Cassazione in una specie di organo a composizione mista (professionale e onoraria), ma mira a rendere onore, attraverso la nomina a consigliere di cassazione, agli esponenti migliori dell'avvocatura e dell'Università, abbiamo rilevato che la motivazione della proposta non era appagante perché: a) in ordine alla sussistenza dei "meriti insigni" la motivazione dava atto dell'idoneità a svolgere le funzioni di giudice di legittimità nella forma del "potenziale apporto di elevata qualificazione professionale alla giurisdizione di legittimità"; b) per due dei tre proposti vi era stato un giudizio di

manca del requisito dei meriti insigni espresso con le delibere 18 ottobre 2000 e 20 marzo 2002 e non si dava atto delle ragioni per le quali tale giudizio doveva essere capovolto.

2. La modifica della circolare per il collocamento fuori ruolo (Corte costituzionale, Presidenza della Repubblica);

E' stata approvata dal plenum del 4 giugno una modifica della circolare sul collocamento fuori ruolo.

La modifica concerne la soppressione del termine di legittimazione iniziale, ma opera solo per la Presidenza del Consiglio e la Corte costituzionale. Il problema si pose alcuni mesi fa a seguito delle richieste di destinazione alla Corte costituzionale di tre magistrati (Stefano Giaime Guizzi, Lorenzo Delli Priscoli e Fabio Elefante) quali assistenti, rispettivamente del Presidente della Corte e dei giudici costituzionali Finocchiaro e Maddalena. Tutti i tre colleghi non risultavano legittimati ai sensi della circolare, per non avere svolto cinque anni effettivi di funzioni giurisdizionali.

La difficoltà che fin dall'inizio la III Commissione ha dovuto affrontare risiedeva nella circostanza che, come hanno fatto rilevare i magistrati interessati, negli ultimi due anni il Consiglio aveva, senza particolari motivazioni, destinato alla Corte magistrati che non avevano ancora maturato il quinquennio. Inutile dire che la sorte delle tre domande risultava assai "sensibile" sul piano dei rapporti istituzionali. In un primo momento si è cercato di prospettare alla commissione una interpretazione abrogatrice della circolare derivante dalla lettera della legge n. 48 del 2001 che, nell'istituire i 200 posti di organico dei fuori ruolo, espressamente include in essi anche i "magistrati di tribunale"; da tale espressione si è tentato di far discendere l'illegittimità di ogni limitazione di normazione secondaria. Si trattava di interpretazione palesemente inaccettabile, che avrebbe impedito al Consiglio qualsiasi previsione di limiti legati ad esigenze di politica del personale.

Accanto a questa prospettazione si è aggiunta da parte dei sostenitori delle ragioni dei tre richiedenti una diversa lettura, altrettanto inaccettabile, che vede nel Regolamento della Corte costituzionale una fonte normativa primaria, assolutamente prevalente sulla normazione consiliare. Pur non risultando tali prospettazioni vincenti, la commissione – attesa la sensibilità della questione - ha richiesto un parere all'Ufficio studi. Il parere ha escluso la prevalenza del Regolamento della Corte sulla normazione consiliare e ribadito la legittimità del limite quinquennale, ma ha accentuato il significato della prassi derogatrice adottata dal Consiglio (non nell'attuale composizione) nell'ultimo periodo.

Sulla base delle conclusioni del parere sono così maturate in Commissione due diverse tendenze, poi formalizzate in due proposte di modifica della circolare: la prima, che teneva fermo il quinquennio, ma lo faceva decorrere (per Presidenza Repubblica; Corte costituzionale e organismi internazionali) dal DM di nomina, così includendovi anche il periodo di uditorato; la seconda che, accentuando il carattere fiduciario della chiamata, prevedeva che per la Presidenza Repubblica e la Corte non vi sia alcun limite se non quello di legge (nomina a giudice di tribunale). In sede di dibattito di commissione abbiamo richiamato le ragioni dell'introduzione del limite quinquennale e, ritenendole non superate, abbiamo espresso voto contrario alla seconda proposta (quella abrogatrice del limite) e ci siamo astenuti sulla prima.

Al plenum sono state così inviate dalla commissione due proposte alternative: la prima con i voti contrari dei laici e favorevoli dei togati, salva l'astensione di Marini; la seconda con i voti favorevoli dei laici e contrari dei togati.

Le proposte sono state oggetto di interlocuzione da parte della Corte costituzionale, con una nota che ricordava il carattere fiduciario della collaborazione degli assistenti coi giudici costituzionali.

Il dibattito in plenum ha portato al prevalere della seconda proposta, quella più radicale, che ha riportato 15 voti a favore, ivi compresi quelli di Salvi e Civinini, e otto astensioni.

La diversa proposta ha riportato soltanto i voti dei tre componenti che l'avevano sostenuta in commissione (Stabile, Fici e Meliadò).

A tale conclusione si è giunti nonostante il forte richiamo che alcuni di noi hanno fatto alle ragioni del limite quinquennale ed alla totale assenza, nella motivazione delle due proposte, dell'esposizione dei motivi che indurrebbero il Consiglio a superarle ed a tornare indietro rispetto alle scelte effettuate non molto tempo fa. Si è anche sottolineato da parte nostra la inaccettabilità di una posizione culturale - emersa come sottofondo in alcuni interventi favorevoli all'abrogazione del limite - che vede soccombere la normazione consiliare rispetto ad aspettative esterne, quasi che regole non scritte di "bon ton" istituzionale privassero di significato l'esigenza che ha il Consiglio (e la giurisdizione) di fissare una propria disciplina limitatrice a tutela di valori che ritiene prevalenti. Ci sembra che il rischio di scivolare verso posizioni di debolezza sia tanto più da contrastare oggi, in una fase che vede la giurisdizione come realtà soccombente rispetto ad altre realtà.

A fronte di tutte queste considerazioni, i colleghi Salvi e Civinini hanno ritenuto prevalente l'interesse della giurisdizione ad essere rappresentata nelle due alte magistrature di garanzia, presso le quali sono assenti, o del tutto ridotte, le ragioni di prudenza che debbono essere attentamente considerate, invece, allorchè i giovani magistrati vengono richiesti da istituzioni più lontane dal lavoro giurisdizionale e più marcatamente "politiche".

A sostegno delle posizioni di Civinini e Salvi si è fatto rilevare che la previsione per il collocamento fuori ruolo di un limite di cinque anni di funzioni (e di un periodo di cinque anni di funzioni tra un fuori ruolo e l'altro) si fonda su una serie di ragioni assolutamente condivisibili (esigenza che il magistrato abbia acquisito una professionalità specifica, consolidato quanto appreso nel tirocinio e maturato la cultura dell'autonomia e dell'indipendenza, esigenze dell'ufficio di appartenenza), che hanno, però, nel tempo, mostrato un limite nell'assenza di correttivi in relazione al soggetto di destinazione del magistrato (il che è dimostrato dalle ripetute eccezioni che alla circolare sono state fatte in particolare con riferimento alla destinazione alla Corte Costituzionale di magistrati con anzianità inferiore a cinque anni di funzioni o senza il requisito dei cinque anni di intervallo tra un fuori ruolo e l'altro). Risponde a un forte interesse della magistratura intera che organi come la Corte Costituzionale e la Presidenza della Repubblica chiamino presso di sé, con funzioni di assistente di studio ai giudici costituzionali o di addetto alla Presidenza, magistrati, i quali portano con sé la cultura della giurisdizione, diffondono i valori dell'autonomia e dell'indipendenza, collaborano al buon funzionamento degli organi costituzionali, valorizzando il legame che unisce la magistratura agli altri organi dello Stato. Questo interesse, che non sconta rischi di appannamento dell'autonomia del singolo nè di dispersione della professionalità (in specie nel caso di collocamento presso la Corte costituzionale), è meglio perseguito con l'escludere limiti al potere discrezionale del CSM ulteriori a quelli di legge (nomina a magistrato di tribunale dell'interessato). Si aggiunga che siamo di fronte ad incarichi a chiamata con un'evidente componente fiduciaria e come sia inopportuno sovrapporre una valutazione standardizzata di inidoneità fondata sull'anzianità a quella in concreto effettuata dai giudici costituzionali e dal Presidente della Repubblica.

Infine, Salmè ha motivato l'astensione con l'argomento che la modifica della circolare con esclusivo riferimento al periodo minimo di esercizio delle funzioni ha carattere parziale e pecca di incoerenza, dovendo essere rivista l'intera disciplina del collocamento fuori ruolo per esercitare funzioni non giudiziarie presso alcune istituzioni (Corte costituzionale, Presidenza della Repubblica, alcuni organismi internazionali; per questi ultimi una richiesta in tal senso è stata fatta dai componenti di MD e Movimento alcuni mesi fa).

3. Il ritorno in ruolo dei dottori Francesco Salzano e Rosanna Mancino.

Il dott. Francesco Salzano, vicesegretario generale del CSM, è stato trasferito con concorso virtuale alla procura generale della Corte di cassazione, con funzioni di magistrato d'appello applicato. Ci siamo astenuti sulla proposta della terza commissione, perché, pur apprezzando moltissimo le doti

professionali e umane del collega, il cui preziosissimo contributo al buon andamento dei lavori consiliari è stato sempre fornito con puntualità e, al tempo stesso, con discrezione, abbiamo ritenuto che, come espressamente previsto dalla circolare, non può farsi luogo a concorso virtuale in pendenza di concorso reale e nella specie il posto al quale è stato destinato formava oggetto di pubblicazione del 16 aprile 2003.

Sempre con concorso virtuale, è stata trasferita alla Corte di cassazione con funzioni di magistrato di tribunale, la dott.ssa Rossana Mancino, attualmente con funzioni non giudiziarie presso il Ministero. Qui abbiamo votato contro perché, oltre alla pendenza di concorso reale per lo stesso posto, non sussistevano gli stessi presupposti del ricorso al concorso virtuale, per le stesse ragioni indicate a suo tempo per il caso del rientro in ruolo della dott.ssa Piccialli e cioè che, quando il collocamento fuori ruolo ha un termine finale (nella fattispecie il termine generale dei cinque anni) il magistrato, in previsione della scadenza, deve fare domanda di partecipazione a concorso reale.

4. La nomina del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma.

E' stato nominato Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma il dott. Salvatore Vecchione, attuale Procuratore della Repubblica di Roma.

A favore del dott. Vecchione hanno votato, oltre a noi, i consiglieri dei Movimenti e di Unicost, Rognoni, Marvulli, Favara, Berlinguer, Marotta e Ventura Sarno. Per il dott. Calderone (attuale avvocato generale a Roma) hanno votato Lo Voi, Mammone, Schietroma e Di Federico; per il dott. Di Bitonto (Procuratore Generale a Bari) hanno votato Buccico e Spangher.

Tutti i consiglieri intervenuti, anche coloro che hanno votato per gli altri candidati, hanno espresso giudizi lusinghieri per il dott. Vecchione, in particolare per come è stata diretta in questi anni la Procura della Repubblica di Roma.

5. Valutazioni di professionalità: a proposito di coerenza. . . ;

Il Plenum si è spaccato sulla nomina alle idoneità direttive superiori del dott. Ilio Poppa, consigliere della corte d'appello di Torino, trasferito d'ufficio nel 1996 e condannato disciplinarmente alla perdita di anzianità di un anno a seguito di gravi fatti commessi nel periodo 1992-1995:

- omessa segnalazione di incompatibilità derivante dal fatto che il coniuge esercitava la professione di avvocato presso lo stesso circondario;
- "interessamento" presso più colleghi per segnalare la posizione di un imputato difeso dal collega di studio del proprio coniuge;
- omessa astensione in un procedimento in cui era imputato l'amministratore delegato di una società assicuratrice per conto della quale il proprio coniuge aveva più volte svolto attività professionale;
- avere accettato da una imprenditrice, con cui era legato da rapporti di amicizia, un telefono cellulare ed il pagamento delle relative bollette.

Il Consiglio giudiziario, a maggioranza, aveva espresso parere negativo in considerazione dei gravi fatti descritti pur in presenza di un precedente giudizio di non idoneità espresso dal CSM per il triennio 95-98 ed in assenza di comportamenti negativi nel triennio successivo (98-2001).

Contro la progressione in carriera abbiamo votato noi, i consiglieri del Movimento, Berlinguer, Di Federico e Marvulli; a favore hanno votato i consiglieri di MI, di Unicost, Schietroma, Buccico, Ventura Sarno e Spangher. Astenuti Rognoni e Favara.

Pur convinti delle nostre valutazioni, siamo rispettosi delle valutazioni opposte degli altri. Ma tra questi merita una menzione particolare la posizione dei laici della Cdl (salvo il prof. Di Federico), e in particolare quella dell'avv. Buccico, che in dibattiti pubblici e in plenum è solito tuonare contro la corrività corporativa con la quale il Csm elargisce promozioni a tutti. Lo stesso avv. Buccico ha

spesso fatto riferimento, con una certa dose di irrisione, alla "letteratura agiografica" dei pareri dei consigli giudiziari. Ma, a fronte di un consiglio giudiziario, che sia pure con evidente sofferenza, aveva espresso un parere negativo, offrendo al Consiglio argomenti per giustificare una valutazione negativa, l'avv. Buccico, senza indicare una qualsiasi ragione, si è dissociato dalla propria linea di rigore e si è unito a coloro che hanno dissentito dal parere negativo. Forse hanno ragione loro e torto noi, ma abbiamo qualche difficoltà a trovare una linea di coerenza tra le condivisibili osservazioni generali e le meno condivisibili (per noi) applicazioni pratiche.

6. La nomina di Di Salvo a referente informatico a Napoli

Si è finalmente conclusa la vicenda relativa al "caso Di Salvo". Purtroppo si è conclusa come non avremmo voluto.

Come si è detto in altro notiziario, la VII Commissione aveva inizialmente, dopo un lungo dibattito, ritenuto di proporre per il distretto di Napoli la copertura di solo due dei tre posti di referente che erano stati banditi. Sulla scia del parere negativo del consiglio giudiziario, la commissione aveva all'unanimità proposto di non nominare il collega Di Salvo.

In sede plenaria fu avanzata richiesta di ritorno della pratica in commissione, sottolineandosi da parte di alcuni laici il rischio che si trattasse di decisione discriminatoria, di decisione "politica" avversa ad un magistrato come Di Salvo, notoriamente reo di avere preso posizione contro alcuni magistrati di prestigio.

In sede di commissione la pratica è stata ulteriormente istruita, sia acquisendo documenti relativi alla segnalazione con cui Di Salvo trasmise al CSM alcune mail prelevate dalla lista "civilnet" e ad interventi dallo stesso magistrato compiuti su organi di informazione, sia procedendo a due audizioni dello stesso Di Salvo.

Al termine di tale attività la commissione ha presentato al plenum due proposte. La prima di maggioranza, relatore Schietroma, favorevole alla nomina di Di Salvo; la seconda, relatore Marini, contraria a tale soluzione.

A fronte del deposito delle due relazioni il dr. Di Salvo ha trasmesso al Consiglio prima del plenum una ennesima memoria, dai contenuti "poco amichevoli" nei confronti del relatore di minoranza, contenuti e toni che lo stesso cons. Schietroma ha stigmatizzato. Peraltro, neppure le caratteristiche di questa memoria hanno convinto la maggioranza del Consiglio ad evitare la nomina del dr. Di Salvo, di cui abbiamo sottolineato la scarsa capacità di operare positivamente in ambienti difficili e complessi, con tutti i rischi che questo comporterebbe per l'attività, delicatissima e difficile, di gestione dell'informatica nel distretto napoletano.

L'intera vicenda si è, infatti, impropriamente caratterizzata (per espresse dichiarazioni di alcuni esponenti laici) di significato "politico", e questa caratterizzazione ha finito per prevalere sulle altre considerazioni che abbiamo cercato di introdurre. Basti dire che uno dei laici che ha votato per Di Salvo ha affermato che una persona con quel carattere non lo avrebbe mai assunto se avesse dovuto lavorare con altri in un'azienda privata.

Il risultato è stata la nomina del dr. Di Salvo con 12 voti a favore (Buccico, Di Federico, Lo Voi, Mammone, Marotta, Marvulli, Riello, Schietroma, Spangher, Stabile, Tenaglia, Ventura Sarno), 10 contrari (Favara, Fici, Marini, Menditto, Salmè, Salvi, Aghina, Arbasino, Berlinguer e Civinini), e 4 astenuti (De Nunzio, Meliadò, Primicerio e Rognoni).

7. Il limite di ore autorizzabile per gli incarichi di insegnamento.

Si va consolidando, quale punto di arrivo di un dibattito che ha visto confrontarsi in plenum diverse posizioni culturali, la prassi di autorizzare gli incarichi di insegnamento (ovviamente in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla circolare) nei seguenti limiti orari:

-35 ore per anno accademico per gli incarichi conferiti da università;

-60 ore per anno accademico per gli incarichi conferiti dalle scuole di specializzazione per le professioni legali;

-80 ore per anno accademico per gli incarichi relativi a corsi per polizia giudiziaria ed assimilabili.

Per gli uditori giudiziari che svolgono il tirocinio si sta instaurando la prassi di autorizzare gli incarichi di insegnamento per un numero di ore ridotto (pari alla metà di quello relativo agli altri magistrati) al fine di conciliare la necessità di partecipare a tutte le attività di formazione connesse all'espletamento del tirocinio con quella di consentire di arricchire il bagaglio culturale del magistrato.

8 . L'incontro con i dirigenti sull'informatica.

L'11, il 12 e il 14 luglio, su proposta della settima commissione, si terrà un incontro con i dirigenti degli Uffici Giudiziari per discutere degli strumenti necessari per favorire una più ampia e migliore utilizzazione degli strumenti informatici nell'organizzazione degli uffici. Parteciperanno anche il Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed i Direttori Generali del medesimo dipartimento.

Dalle commissioni:

1. Mobilità e procedure di trasferimento

La Terza Commissione ha iniziato l'esame delle domande di trasferimento relative al bollettino di marzo. E' stato possibile in questa prima settimana di lavoro sulla graduatoria giungere ad oltre 50 proposte di trasferimento.

Purtroppo segnali negativi vengono dal numero delle revoche già pervenute.

E' bene dire che i magistrati che hanno presentato domanda di trasferimento sono circa 1.600, per un totale di domande che raggiunge o sfiora le 6.000. Sono aumentate, poi, almeno a giudicare dai primi uffici esaminati, le domande che contengono certificazioni mediche o che pongono problemi per punteggi specifici. Tutto questo non agevola il lavoro di chi deve esaminare le domande e la graduatoria per attribuire i punteggi definitivi.

In questo quadro, solo un attento e consapevole utilizzo del diritto di revoca delle domande può evitare un allungamento anomalo dei tempi di lavoro della commissione.

2. Iniziano i lavori per la nuova circolare sulle tabelle.

Sul tema della nuova circolare per le tabelle 2004-2005 Marini ha fornito un'ampia informazione sulla lista MD, dando conto del lavoro svolto dalla VII Commissione e degli esiti dell'incontro con i vertici distrettuali e con i rappresentanti dei consigli giudiziari tenutosi a Roma il 20 maggio.

Per i giorni 11-14 luglio è prevista una serie di incontri con tutti i capi degli uffici. In quella occasione sarà discussa anche la bozza della nuova circolare.